

ATTO N. DD 4873

DEL 16/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI IN AMBITO EMERGENZA COVID. CUP J19G20000500003.
RETTIFICA CAPITOLATO D'ONERI

Richiamata la propria Determinazione n. 4663/2020 del 6/11 u.s. ad oggetto *AUTORIZZAZIONE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA E APPROVAZIONE capitolato d'oneri PER LA FORNITURA DI PC PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI IN AMBITO EMERGENZA COVID. CUP J19G20000500003. (U.PR. EURO 219.600,00)*;

Appurato che in data 09/11 u.s. è stata avviata su MEPA la relativa negoziazione da parte della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Considerato che, a seguito di verifiche, è emerso come una delle condizioni cogenti riportate nel capitolato d'oneri all'art. 1 (e precisamente il capoverso “[...] *Condizione necessaria ed ostantiva alla accettazione della fornitura in oggetto sarà l'assoluta ed integrale compatibilità del prodotto offerto da parte dell'operatore economico con la Docking Station HP mod. D9Y32AA, già in possesso in numero significativo dell'Amministrazione. [...]*”) non possa più essere considerata valida in quanto superata da aggiornamenti tecnologici nel frattempo intercorsi;

Preso pertanto atto che tale condizione vincolante l'offerta non può più sussistere in quanto nessun prodotto sul mercato sarebbe in grado di soddisfarla ferme restando le altre imprescindibili specifiche tecniche del capitolato d'oneri;

Ritenuto opportuno, in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, dare pronto avviso a tutti gli interessati della necessaria modifica al capitolato d'oneri, che viene pertanto allegato in forma rettificata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Confermato che le modifiche riguardano le sole specifiche tecniche, mantenendo inalterate le registrazioni contabili dell'originale prenotazione di spesa;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Dirigente della Direzione *Performance, Innovazione; ICT*;

Dato atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione, il Dirigente della Direzione *Performance, Innovazione; ICT* verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

Dato atto, altresì, che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art.1, comma 13, D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito dalla L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli;

Visti i seguenti decreti della Sindaca della Città Metropolitana di Torino:

- decreto n. 317-16662/2018 del 06/07/2018 con il quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo dell'Ente;

- decreto n. 571-27708/2018 del 28/11/2018 con il quale sono state approvate modifiche al piano stesso ed agli ambiti di responsabilità delle strutture organizzative;

Visti:

- la nota del Direttore Generale n. 1688/2019 del 08/01/2019 di riassegnazione delle risorse umane in relazione al piano di riassetto organizzativo;

- la Disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019 con la quale è stata disposta la decorrenza di tutti gli incarichi dirigenziali già attribuiti in relazione alla nuova struttura organizzativa a far data dal 01/01/2019;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Viste le Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate ai sensi dell'art. 36 c.7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi degli artt. 107



Città metropolitana di Torino

e 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di rettificare il capitolato d'oneri riferito all'oggetto, già approvato con Determinazione Dirigenziale. n. 4663/2020 del 6/11 u.s., rimuovendo dall'art. 1 la prescrizione: "*[...] Condizione necessaria ed ostativa alla accettazione della fornitura in oggetto sarà l'assoluta ed integrale compatibilità del prodotto offerto da parte dell'operatore economico con la Docking Station HP mod. D9Y32AA, già in possesso in numero significativo dell'Amministrazione. [...]*";

2. di mantenere inalterate le restanti imprescindibili specifiche tecniche del capitolato, che si allega in forma rettificata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché le modalità di gara per l'affidamento del servizio in oggetto così come definite dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS e già allegate alla citata Determinazione Dirigenziale. n. 4663/2020 del 6/11 u.s.;

3. di confermare che le modifiche riguardano le sole specifiche tecniche, mantenendo inalterate le registrazioni contabili dell'originale prenotazione di spesa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PERFORMANCE, INNOVAZIONE; ICT)
Firmato digitalmente da Filippo Dani



Direzione Performance, Innovazione e ICT

**FORNITURA PC PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI
IN AMBITO EMERGENZA COVID**

CAPITOLATO D'ONERI

ALLEGATO 1

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PERFORMANCE, INNOVAZIONE E ICT
Dott. Filippo DANI**

Indice generale

Art. 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO.....	3
Art. 3 – MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA.....	4
Art. 4 – RIFIUTO DELLA FORNITURA – ACQUISTO IN DANNO.....	5
Art. 5 - VERIFICA DELLA FORNITURA.....	6
Art. 6 – PENALI PER IL RITARDO.....	6
Art. 7 - MODALITÀ DI GARA.....	7
Art. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	7
Art. 9 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	8
Art. 10 – GARANZIE.....	8
Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	9
Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE.....	10
Art. 13- SUBAPPALTO.....	11
Art. 14 - SPESE DEL CONTRATTO.....	11
Art. 15 - CONTROVERSIE.....	11
Art. 16 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI.....	11
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11

Art. 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'oneri disciplina il contratto di *fornitura di PC portatili con estensione di garanzia a 5 anni e relativi accessori (borse trasporto e mouse)* aventi le caratteristiche tecniche minime sottoelencate, a favore della Città metropolitana di Torino.

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.tà
PC portatile dotato di microprocessore almeno Intel i7 di decima generazione o superiore, almeno 16 GB RAM, almeno 500 GB disco SSD PCIe NVMe TLC, monitor da almeno 14" con risoluzione almeno 1920x1080 (Full HD) non touchscreen, tastiera retroilluminata resistente ai liquidi, scheda grafica Intel HD 620 o superiore, Fotocamera HD 720p + videocamera IR, con la seguente dotazione di porte di espansione - almeno 2 USB 3.1 Type-C con supporto per Thunderbolt - almeno 2 USB 3.1 Gen 1 (1 per ricarica) - almeno 1 combinazione cuffie/microfono - almeno 1 HDMI 1.4 Wireless Combo Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) e Bluetooth 5 1 alimentatore CA Garanzia base pari a 3 anni	165
Estensione garanzia pari a 5 anni totali (2 anni ulteriori oltre i 3 anni di base), presso la sede dell'Amministrazione	165
Borsa per il trasporto con tracolla per notebook fino a 15.6", vano notebook imbottito, almeno una tasca esterna, almeno 2 tasche interne.	165
Mouse ottico a 2 tasti con rotella scorrimento e funzione terzo tasto.	165

L'importo complessivo della fornitura a base di gara ammonta ad **Euro 180.000,00 (IVA esclusa)**.

In ragione del protrarsi della situazione emergenziale e degli obblighi di remotizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione procederà ad incrementare i quantitativi effettivamente ordinati fino alla concorrenza della base d'asta.

L'importo contrattuale sarà pari alla base di gara e pertanto il concorrente sarà tenuto a fornire gli articoli offerti nelle quantità definite dall'applicazione dei prezzi proposti in sede di gara fino alla concorrenza della base di gara .

L'amministrazione si riserva altresì di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

Art. 2 – GARANZIA E ASSISTENZA

La garanzia del produttore assicura il mantenimento in perfetto stato di funzionamento dei personal computer oggetto della fornitura, per un periodo di 60 (sessanta) mesi, garantendo per ciascuno di essi e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica necessaria consistente in manutenzione *on-site* ovvero invio al produttore e riconsegna all'Amministrazione con riparazione, senza spese ulteriori, ponendo in essere ogni attività necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Resta inteso che l'apparecchiatura originale riparata dovrà tornare a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l'Amministrazione interessata.

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente.

Art. 3 – MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

Gli articoli dovranno essere consegnati entro 90 giorni dall'ordine presso la sede della Città metropolitana di Torino, C.so Inghilterra 7 a Torino piano -1, e comunque franco magazzino del fornitore entro il 31/12/2020.

Sarà possibile concordare con l'Amministrazione consegne ripartite presso la sede della Città metropolitana di Torino.

L'ordinativo di consegna verrà inviato a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. a) del D.L. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Dlgs. 50/20216 e s.m.i.

La consegna deve avvenire in **pacchi sigillati** (ovvero con etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco) contenenti tutto il materiale ordinato e per ognuno dovrà essere redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché dovranno essere riportati:

- la data di ricezione dell'ordinativo di fornitura;
- la data o le date dell'avvenuta consegna;
- gli estremi del Ddt (Documento di trasporto) di consegna;
- il numero dell'ordinativo di fornitura.

Il rilascio di ricevuta da parte di questa Amministrazione, all'atto della consegna, non implica passiva accettazione della provvista stessa, potendo questa venire rifiutata in qualsiasi momento, qualora venissero riscontrati difetti rispetto alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento della fornitura, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica.

L'Appaltatore si assume pertanto ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all'Amministrazione o a terzi.

La Città Metropolitana non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Ditta o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

L'Appaltatore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

Art. 4 – RIFIUTO DELLA FORNITURA – ACQUISTO IN DANNO

Nel caso in cui la Città Metropolitana riscontrasse vizi nella fornitura consegnata, ovvero la non rispondenza a quanto offerto in sede di gara, ne darà comunicazione e-mail all'Appaltatore che dovrà provvedere, senza alcun addebito, alla sostituzione della fornitura entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione medesima, trascorso tale termine, se l'Appaltatore non avrà provveduto a sostituire i suddetti beni, fermo quanto disposto in materia di penali, la Città Metropolitana di Torino potrà acquistare quanto ordinato e non consegnato presso terzi fornitori, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior prezzo.

Tale termine (10 giorni) non modifica in alcun caso il termine di consegna originario a partire dal quale viene attivato il calcolo della penale.

Art. 5 - VERIFICA DELLA FORNITURA

La messa in esercizio e la verifica di funzionalità su di un campione di 20 apparecchiature dovrà essere effettuata dal fornitore a proprio carico e a sue spese entro 10 gg solari dalla data di consegna della fornitura.

La regolarità della fornitura verrà accertata in contraddittorio con la Società fornitrice e sarà oggetto di verbale.

A seguito del completamento della fornitura e dell'esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione emetterà il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'attestazione della regolarità dell'esecuzione non libera il fornitore dalla responsabilità per vizi e difetti ai sensi dell'art. 1409 c.c..

Solo successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione il fornitore potrà emettere la fattura corrispondente alla rata di saldo, di valore pari al 10% della fornitura.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. pari all'importo della rata di saldo.

L'Appaltatore si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento della fornitura, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica.

L'Appaltatore si assume pertanto ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all'Amministrazione o a terzi.

La Città Metropolitana non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Ditta o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

L'Appaltatore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore sarà comunque tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

Art. 6 – PENALI PER IL RITARDO

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della fornitura, in relazione ai termini fissati dall'Ente, o in caso di inadempienze varie regolarmente contestate in forma scritta, verrà applicata singolarmente una penale pari al dell'1%o (uno per mille) dell'importo lordo della fornitura ordinata.

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

Art. 7 - MODALITÀ DI GARA

Si procederà mediante procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in applicazione dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. 120/2020, con invito rivolto a 5 operatori del settore, attivi ed abilitati sul MEPA al bando "BENI" - Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" alla data dell'invito.

La procedura di gara verrà esperita attraverso richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attivato di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attività e beni standardizzati. Miglior offerente sarà il concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo inferiore come risultante dal modulo offerta predisposto dall'Amministrazione ed allegato al presente capitolato.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, iscritti alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e Artigianato (o equivalente in paesi UE) in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili, per i quali non operi alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese concorrenti per essere ammesse dovranno, entro il termine indicato nella RdO, caricare a sistema la documentazione richiesta nel disciplinare di gara.

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di prezzi unitari sulla base del modulo offerta allegato al presente capitolato reso disponibile tra la documentazione di gara. In caso di errori nel modulo offerta farà fede il prezzo complessivo riportato in piattaforma. I prezzi unitari ai fini dell'incremento dell'ordinativo verranno conseguentemente rideterminati.

L'importo offerto si intende comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna presso la sede della Città metropolitana di Torino (corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO).

Per la formulazione dell'offerta e per la sua presentazione si rinvia alle regole della RdO e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it.

L'offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta digitalmente dall'Imprenditore o dal rappresentante della Società.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali o incomplete.

In sede di offerta non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel capitolato prestazionale.

L'offerta avrà validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione della stessa: oltre tale data l'offerente avrà facoltà di svincolarsi.

Il termine di cui sopra verrà sospeso qualora il ritardo sia dovuto a cause imputabili all'aggiudicatario.

Art. 9 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto in sede di gara il prezzo complessivo più basso espresso sulla base del modulo offerta predisposto dall'amministrazione.

Il miglior offerente dovrà produrre:

- **le schede tecniche relative ai prodotti offerti dalla quali si evinca la conformità degli stessi alle specifiche tecniche di minima previste all'art. 1;**
- **documentazione attestante l'estensione della garanzia di base a 60 mesi presso la sede dell'Amministrazione.**

Sono ammesse caratteristiche migliorative al mero fine del soddisfacimento delle specifiche tecniche di minima.

L'aggiudicazione definitiva avverrà subordinatamente alla comprova, da parte del miglior offerente, nel termine assegnato dall'Amministrazione di quanto dichiarato in sede di gara ed alla produzione della necessaria documentazione prevista dal presente capitolato d'Oneri.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

Resta ferma in ogni caso la facoltà di questa Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione.

Art. 10 – GARANZIE

Garanzia definitiva

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potranno beneficiare delle riduzioni ivi previste.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

La cauzione sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Garanzia ex art. 103 comma 6 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione della garanzia di cui all'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di un valore pari al 10% della fornitura.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze .

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo offerto sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata della prestazione. Il fornitore è tenuto ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ed ad osservare le norme vigenti in materia

di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

In caso di consegne ripartite il fornitore potrà emettere fattura in relazione ad un quantitativo minimo di 50 pc .

Le fatture, trasmesse in forma elettronica, dovranno riportare gli estremi del CIG e il numero della RDO.

L'Amministrazione scrivente procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla "messa a disposizione da parte del fornitore" (vedi Circolare del 03.05.2013 n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate), salva formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento si richiamano i disposti del D.Lgs. 192/2012.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: cmt0

Codice Univoco Ufficio: ISL9ZC

Oggetto: "Fornitura di PC portatili e relativi accessori in ambito emergenza COVID"

CIG

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore a pena di nullità assoluta del contratto si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., per l'applicabilità della quale l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione prima della stipula del contratto.

Il contratto verrà risolto di diritto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

E' facoltà della Città Metropolitana procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) quando l'ammontare delle penali raggiunge il 10% dell'importo contrattuale, fatta eccezione per cause di forza maggiore documentabile, a giudizio insindacabile della Direzione dell'esecuzione del contratto;
- b) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- c) in caso di ripetute irregolarità nelle consegne (almeno 3 irregolarità).
- d) in caso di vizi di fornitura tali da dover comportare per l'Amministrazione il ricorso ad un altro fornitore esterno;

Nei casi sopra enunciati la Città Metropolitana di Torino ha facoltà di risolvere il contratto con proprio provvedimento comunicato all'Appaltatore senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento danni e l'escussione della cauzione prestata dall'Appaltatore stesso.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria.

Il contratto è soggetto alla clausola risolutiva ex art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli.

Si richiamano i disposti dell'art. 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

L'amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della legge 241/90 e s.m.i.

Si fa presente che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. citato deve permanere in capo all'aggiudicatario ed ai subappaltatori per tutta la durata dell'appalto.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche in relazione ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i..

Resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 13- SUBAPPALTO

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone che la prestazione principale è subappaltabile nei limiti del 40% sulla base delle Linee Guida dell'ente adottate con determinazione n. 109 – 7917 del 22/07/20.

Art. 14 - SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il MePA e sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Direzione Performance, Innovazione e ICT, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni effetto del presente contratto si riconosce in via esclusiva la competenza del Foro di Torino su qualsiasi controversia.

Art. 16 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
- disposizioni in materia di contratti dettate dal Codice Civile

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 3, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura della Direzione CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI della Città Metropolitana di Torino.